Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 novembre 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da ventinove cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare recante « Norme per la moralizzazione della vita pubblica ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Frattina n. 89, presso il P.L.I.

(9335)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **1186**.

Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia che agli articoli 9 e 16 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme per l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e la istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari nonché per la determinazione delle competenze anche territoriali delle soprintendenze ai monumenti alle gallerie di Venezia e del Veneto e l'adeguamento delle dotazioni organiche;

Udito il parere della commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici addetto al magistrato alle acque di Venezia, per l'espletamento di tutte le competenze riservate allo stesso, al minimo delle unità in servizio dovrà essere il seguente:

Presidente	1
Dirigente superiore amministrativo, vice presidente	1
Dirigente superiore tecnico, capo ufficio tecnico	1
Dirigenti superiori tecnici, ispettori generali	3
Primo dirigente amministrativo	1
Funzionari direttivi amministrativi	9
Primi dirigenti tecnici, tra cui un urbanista	5
Funzionari direttivi tecnici	13
Geometri	29
Ragionieri	6
Segretari	20
Disegnatori	10
Marconisti	4
Assistenti	28
Coadiutori - stenodattilografi	55
Commessi	16
Operai	23

Per far fronte alle esigenze derivanti dall'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e sino a quando non saranno effettuati la ristrutturazione dei servizi ed il riordinamento delle carriere, ai sensi delle norme dettate sulla materia dalle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici:

Dirigente superiore amministrativo di cui alla tabella X, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748	1	(vice presidente magistrato Venezia)

Primo dirigente amministrativo di cui alla tabella X, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748	1	(direttore di divisione presso organi periferici)
Direttivi amministrativi (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organico ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)	9	
Dirigente superiore tecnico di cui alla tabella X, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748	3	(ispettori generali)
Primo dirigente tecnico di cui alla tabella X, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748	4	(direttore di divisione presso organi periferici)
Direttivi tecnici (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organico ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)	13	
Geometri	16	
Ragionieri	5	
Segretari	20	
Disegnatori	8	
Marconisti	4	
Coadiutori stenodattilografi	42	
Commessi	12	

da apportare in aumento alle rispettive tabelle allegate al decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato di concerto con quelli per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, n. 21139, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, tabella da ristrutturare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473.

Art. 2.

Al magistrato alle acque è addetto altresì il seguente personale da assumere con contratto privato:

Geofisici	2
Ingegneri elettronici	2
Ingegneri geotecnici	2
Geologici	3
Ingegnere chimico industriale	1
Chimico	1
Biologo	1
Periti industriali chimici	4
Periti industriali elettronici	7
Diplomati nautici	3
Programmatore	1
Operatori centro-calcolo	3
Vigilanti lagunari	30
Operatori radar	2
Operatori radioelettronici e giuntisti telefonici	14
Teleidrometristi	2
Telescriventisti	6
Operatori oceanografici	3
Operatori meteorologici	3

Per le suindicate categorie di personale per le quali non sono previsti organici nell'Amministrazione dei lavori pubblici si provvederà al loro inquadramento in dotazioni organiche in sede di revisione generale dei ruoli ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 3.

E' istituita in aggiunta alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la sezione di cui alla lettera *b*) dell'art. 9, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

A tale sezione compete anche:

a) l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque affluenti in laguna ai requisiti stabiliti dalle norme delegate di cui al punto *a*), secondo comma, art. 9, della legge 16 aprile 1973, n. 171;

b) l'espletamento dei compiti di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366.

Art. 4.

Il centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo è gestito dal magistrato alle acque di Venezia.

Per la gestione e la utilizzazione del centro modellistico il magistrato alle acque si avvale anche del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

I programmi di ricerca sono proposti dal presidente del magistrato al Ministero dei lavori pubblici che li approva sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il programmi di sperimentazione sono approvati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su proposta del presidente del magistrato.

Art. 5.

Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all'art. 1 anche alla sezione di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché all'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico del magistrato alle acque.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare di quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire concorsi con termini abbreviati, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nell'ambito dell'organico di cui all'art. 1.

Tali assunzioni sono effettuate nel corso degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 non sono stati ammessi al «Visto» della Corte dei conti).

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, con contratto privato a termine di durata biennale, il personale specializzato limitatamente a quello indicato nell'art. 2 e per il quale non sono previsti ruoli organici dell'Amministrazione, occorrente per l'espletamento dei nuovi compiti demandati al magistrato alle acque.

Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del presidente del magistrato alle acque con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, col quale si provvede a determinare il trattamento economico previdenziale ed assistenziale.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di apposite commissioni da costituire con decreto del Ministro per i lavori pubblici presso il magistrato alle acque di Venezia.

Ciascuna di dette commissioni è presieduta da dirigenti in servizio presso il magistrato alle acque ed è composta da due esperti nelle specifiche materie.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva.

Alla stipula ed al rinnovo dei contratti di assunzione provvede il presidente del magistrato alle acque.

Ai fini dell'assunzione degli operatori radio elettronici e giuntisti telefonici è titolo preferenziale l'avere già svolto tali mansioni, comunque ed in qualsivoglia modo retribuite, per oltre un quinquennio e per conto del magistrato alle acque.

Art. 7.

La competenza territoriale delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è determinata come segue:

A) soprintendenza ai monumenti di Venezia e soprintendenza alle gallerie di Venezia: comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.

B) soprintendenza ai monumenti del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo e Vicenza.

C) soprintendenza alle gallerie del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza.

Le rettifiche delle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze di cui al comma precedente, che si rendessero necessarie dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno disposte ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 8.

A ciascuna soprintendenza ai monumenti e a ciascuna soprintendenza alle gallerie, di cui all'articolo precedente, è preposto un impiegato con la qualifica di dirigente superiore, appartenente, rispettivamente, al ruolo degli architetti e a quello degli storici dell'arte.

La dotazione organica della qualifica dei dirigenti superiori prevista nella tabella IX, quadro *E*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di due unità.

Il ruolo del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentato di:

2 posti di ispettore archeologo;
9 posti di ispettore storico dell'arte;
7 posti di architetto;
4 posti di esperto;
6 posti di ragioniere;
7 posti di segretario;
6 posti di disegnatore;
9 posti di geometra;
20 posti di restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico;
6 posti di assistente;
14 posti di operatore tecnico;
35 posti di coadiutore;
53 posti di custode e guardia notturna;
14 posti di commesso;
15 posti di operaio qualificato.

Art. 9.

La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente:

a) soprintendenza ai monumenti di Venezia:

1 posto di dirigente superiore architetto;
1 posto di soprintendente architetto;
3 posti di direttore e architetto;
1 posto di direttore e ispettore archeologo;
1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
3 posti di disegnatore;
2 posti di segretario;
2 posti di geometra;
3 posti di restauratore;
2 posti di operatore tecnico;
5 posti di assistente;
8 posti di coadiutore;
6 posti di commesso;
20 posti di custode e guardia notturna;
15 posti di operaio.

b) soprintendenza alle gallerie di Venezia:

1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
1 posto di soprintendente storico dell'arte;
3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
1 posto di disegnatore;
2 posti di segretario;
4 posti di restauratore;
2 posti di operatore tecnico;
7 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
60 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.

c) soprintendenza ai monumenti del Veneto:

1 posto di dirigente superiore architetto;
1 posto di soprintendente architetto;
4 posti di direttore e architetto;
1 posto di direttore e ispettore archeologo;
1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
3 posti di disegnatore;
2 posti di segretario;
4 posti di geometra;
2 posti di restauratore;
4 posti di operatore tecnico;
5 posti di assistente;
6 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
10 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.

d) soprintendenza alle gallerie del Veneto:

1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
1 posto di soprintendente storico dell'arte;
3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
1 posto di ragioniere;
1 posto di disegnatore;
1 posto di segretario;
2 posti di restauratore;
3 posti di operatore tecnico;
6 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
20 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi, nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in seguito all'aumento dell'organico disposto dall'art. 8.

L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(*Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 10 non sono stati ammessi al «Visto» della Corte dei conti*).

Per le esigenze e il rispetto dei termini di cui allo art. 13, n. 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire incarichi o ad assumere con contratto di diritto privato personale specializzato. In ambedue i casi il rapporto non può avere durata superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile.

Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del soprintendente ai monumenti di Venezia di intesa con il soprintendente alle gallerie di Venezia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro entro il limite massimo di lire 20 milioni, cui si farà fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Alla stipula dei contratti di assunzione provvede il soprintendente ai monumenti di Venezia.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 350 milioni previsto nell'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Ammesso al «Visto», con esclusione dell'art. 6, primo, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 10, primo, secondo e terzo comma, giusta deliberazione della sezione del controllo in data 14 novembre 1974, n. 595).

Per quanto sopra registrato parzialmente il 16 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 128. — CARUSO

LEGGE 2 novembre 1974, n. 546.

Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Gen. div.	—	—	4	—	—
Gen. brig.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
T. col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (d)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità	—	120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (e)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S. ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Per l'anno di entrata in vigore della legge le promozioni sono due, di cui una ad aumento d'organico. In conseguenza il quadro d'avanzamento eventualmente già formato va integrato di un'unità secondo la relativa graduatoria di merito.

(c) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

(d) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

(e) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il Ministro per le finanze
TANASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **547**.

Autorizzazione al fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 280.000.000, l'immobile costituito da cinque piani superiori, un piano scantinato, un piano terreno e accessori vari, sito in Roma alla via del Corso, 55, 56, 57 e 58, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 35197, di proprietà dei signori Bacchiani Augusto, Rosanna, Milena ed Alessandro, come da rogito per notaio Oreste De Francesco del 21 febbraio 1970, n. 234761 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 123. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **548**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Cervia (Ravenna) con atto 27 dicembre 1954, n. 4202 di repertorio, per notar Giuseppe Ferlanti, del suolo di mq 825, sito in detto comune all'interno della via Circonvallazione Ponente, catastalmente indicato nell'atto suddetto e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di corsi di addestramento professionale, ha da tempo realizzato un edificio adibito a sede dell'ufficio di collocamento di quel comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 127. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Gemine e di S. Giovanni battista, in San Gemini.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Gemine e di S. Giovanni battista, entrambe in San Gemini (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 101. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 550.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria nascente, in Milano.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria nascente, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 100. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma dell'Altomare, in Orta Nova.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 22 agosto 1973, integrato con elenco e dichiarazione entrambi del 22 agosto 1973, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma dell'Altomare, in Orta Nova (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 99. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 552.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria immacolata, in Paderno Dugnano.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 28 dicembre 1972, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 maggio 1973 e 31 gennaio 1974, relativo alla erezione della parrocchia di Maria immacolata, in Paderno Dugnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 98. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, concernente il cambiamento di denominazione dell'O.N.D. in Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'Ente, approvato con proprio decreto 8 maggio 1955, n. 478;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo del dott. Michele Del Vescovo, occorre provvedere alla nomina del direttore generale dell'E.N.A.L.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Scatassa è nominato direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 92

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale si riconosce il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche per la provincia di Foggia, ai fini della concessione, a favore delle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 17 novembre 1973, con il quale viene riconosciuta, per la provincia di Bari, l'eccezionalità della brinata 22 aprile 1973, ai fini della concessione dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le nuove proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, alle aziende agrarie, le provvidenze creditizie dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - Brinate del mese di aprile 1973;
Foggia - Grandinata del 24 agosto 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previsto dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicate a fianco degli stessi eventi:

Foggia - Gelate del 21 e 22 aprile 1973 (art. 5); grandinata del 9 luglio e 24 agosto 1973 (art. 5); trombe d'aria accompagnate da grandine del 24, 25 e 27 agosto 1973 (articoli 4 e 5):

comune di S. Severo per le località Mezzanone, Casone, M. Masselli, C. Fraccacreta, S. Ricciardi, Orsella, S. Matteo, Brancia, Resicata di Brancia, Centoquaranta, Marzilli, Mazzilli, Canale di Ferro, Stella, Cupoletta, Stellatella, Cupola, Venolo, Valle di Jaccio, Intenna, M. Minischetti, Camera, Cupeta, Trotta, Marchesa 1ª e Marchesa 2ª, ricadenti nei fogli di mappa numeri 48, 51, 58, 59, 69, 114, 115, 116, 117, 118, 119, tutti in parte;

comune di Torremaggiore per le località Mezzanola, M. La Marchesa, M. Sorrento, M. Piscicelli, M. Grotta, Scimenes, M. Grotta Vecchia, ricadenti nei fogli di mappa numeri 3, 5, 11, tutti in parte;

comune di Lucera per le località Scorciabove, Saggese, Vado Leone, Posta di Colle, Ciuccariello, Valle Verde, Villano, Nocelli, Alberona, Casanova, Cruste, Valle Cruste, Limiti di Bastia, Le Mandre, Reggente, Mezzanelle, Ospedaletto, Pampanelle, Pampana, Pozzo del Gaudio, S. Agapita, S. Lucia, Selvaggi, Vado Biccari, Vaccarella, Vado Cupo, Posta Villano, ricadenti nei fogli di mappa numeri 25, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 109, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, tutti in parte;

comune di Rignano Garganico per le località Mezzana Grande, ricadente nei fogli di mappa numeri 19 e 29, entrambi in parte;

comune di Foggia per le località Fogliazzo, Mezzanone, Tamariciola, ricadenti nei fogli di mappa numeri 158, 159, 160, tutti in parte;

comune di Manfredonia per i fogli di mappa numeri 123, 129, 130, 131, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8799)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Sigle d'individuazione della provincia di Oristano e dello ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Oristano, da apporre rispettivamente sulle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e rimorchi e sulle targhe provvisorie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, che istituisce la provincia di Oristano;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla d'individuazione della nuova provincia da apporre sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Visto l'art. 3 della citata legge 16 luglio 1974, n. 306;

Decreta:

La provincia di Oristano è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla « OR ».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Oristano è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla « X4 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: PRETI

(9192)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società « cooperativa di consumo - Cengio », in Cengio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 settembre 1973 alla soc. « cooperativa di consumo - Cengio », con sede in Cengio (Savona), nonché i successivi accertamenti circa la situazione patrimoniale della cooperativa stessa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « cooperativa di consumo - Cengio », con sede in Cengio (Savona), costituita per rogito notaio dott. Luigi Accinelli in data 22 ottobre 1947 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8880)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione » - S.p.a., in Palermo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione » - S.p.a., con sede in Palermo, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione » - S.p.a., con sede in Palermo, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8728)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Casta », in Apricena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla società cooperativa di produzione e lavoro « Casta », con sede in Apricena (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Casta », con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito notaio Giuliani Gennaro in data 11 febbraio 1957 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Angelo Costa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9052)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 novembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Santa Caterina Albanese.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 agosto 1974, è stato sciolto il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione il rag. Achille Belardino Muglia.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali la realizzazione di varie opere pubbliche di particolare importanza, la definizione di diverse vertenze in cui il comune è interessato, nonché la definizione del bilancio preventivo 1975.

Per questi motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 2 novembre 1974

Il prefetto: MAIETTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese e nominato commissario straordinario il rag. Achille Belardino Muglia;

Considerato che in data odierna viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1945, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visto il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Santa Caterina Albanese, affidata al rag. Achille Belardino Muglia con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974, è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 2 novembre 1974

Il prefetto: MAIETTA

(9198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 novembre 1974:

Della Monica Arturo, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Castellana Grotte, stesso distretto.

Buquicchio Michele, notaio residente nel comune di Tricarico, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Bari.

Amoruso Enrico, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Alberobello, distretto notarile di Bari.

Gusman Marisa, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari.

Russo Michele Vittorio, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è traferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Monterisi Giuseppe, notaio residente nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani.

Giangrasso Sigismundo, notaio residente nel comune di Palazzo San Gervasio, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani.

Reggio Giulio. notaio residente nel comune di San Demetrio Corone, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani.

(9199)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1974:

Testa Francesca, notaio residente nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Pioltello, stesso distretto.

Sala Paolo, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano.

Masolo Ernesto, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Sirretta Maria Angela, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Cimellaro Marco, notaio residente nel comune di Rosarno, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Melito di Porto Salvo, distretto notarile di Reggio Calabria.

(9200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gabriella Liguori, nata a Numana (Ancona) il 31 ottobre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9017)

Il dott. Natale Panaro, nato a Castelletto d'Erro (Alessandria) il 19 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università Cattolica del « S. Cuore » di Milano.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410/M)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.310.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457/M)

Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460/M)

Autorizzazione al comune di Piubega ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Piubega (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408/M)

Autorizzazione al comune di Rivarolo Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411/M)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412/M)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413/M)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4414/M)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4415/M)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4416/M)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4417/M)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418/M)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419/M)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420/M)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4421/M)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423/M)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424/M)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425/M)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426/M)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427/M)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429/M)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430/M)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431/M)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432/M)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436/M)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437/M)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439/M)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440/M)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441/M)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443/M)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444/M)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.592.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446/M)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.771.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Ponte Buggianese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448/M)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449/M)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450/M)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451/M)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453/M)

Autorizzazione al comune di Bivonci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Bivonci (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454/M)

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di San Prisco (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455/M)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456/M)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458/M)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465/M)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Peschiera

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 671, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Garda in località Palafitte del comune di Peschiera (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 4 (mq 776); 84/b (mq 40); 85/b (mq 105) e 3/parte (mq 124) della superficie complessiva di mq 1045 ed indicato nella relazione descrittiva con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciata in data 21 febbraio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; relazione descrittiva con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9066)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in comune di Grassobio

Con decreto 19 luglio 1974, n. 682, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fiume Serio in comune di Grassobio (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 1718, della superficie reale di mq 9842 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 febbraio 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9068)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 26 luglio 1974 al 30 settembre 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2104/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	1.722	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5.943	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	4.301	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	1.522	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	7.153	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	12.592	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.266	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	1.818	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	4.534	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.884	zero	—
	18.06-992	b. altre	9.884	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	36.862	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	6.440	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	36.862	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07 - F da VI a [illegible]		
	18.06-999	2. altre			

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	368	—	—
	19.01-005	B altri	304	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	2.139	—	—
		B altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a aventi tenore in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	
		b aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	6.945	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	529	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.571	—	4.109
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	1.242
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	417
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	8.138	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri . .	6.512	zero	—
		d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	4.069	zero	
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	729
	19.08-234	2. altri	15.171	—	729
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	9.628	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	
	19.08-247	2. altri	6.440	zero	—
		IV aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	1.033
	19.08-254	2. altri	7.802	—	1.033
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	10.381	zero	—
		V aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	1.242
	19.08-267	b. altri . .	—	zero	

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	256	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	465	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	—	—	—
	21.06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	248	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	—	—	—
	21.07-207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	7.153	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7%	12.592	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	14.802	—	—
	21.07-412	2 uguale o superiore a 1,5%	40.763	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.314	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	4.982	—	—
	21.07-417	3 uguale o superiore a 4%	36.229	—	—
		II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	16.445	—	—
	21.07-453	2 uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	23.846	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . .	30.422	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	43.582	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5%	45.289	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette « fondute »	27.170	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie giasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-803	bb uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07.809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.051	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.867	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	8.779	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45%	8.683	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.776	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	7.241	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32%	7.145	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.982	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	4.798	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32%	4.726	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.722	—	—
	21.07-830	2. altre	1.562	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.111	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	17.926	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	17.830	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.836	—	—
	21.07-836	2. altre	16.300	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	14.042	—	—
	21.07-838	2. altre	13.881	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.781	—	—
	21.07-840	2. altre	10.709	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	8.338	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	27.170	—	—
	21.07-843	2. altre	26.986	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	24.887	—	—
	21.07-845	2. altre	24.775	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	23.101	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	40.763	—	—
	21.07-848	2. altre	40.715	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	39.129	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	51.673	—	—
	21.07-851	2. altre	51.488	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	48.420	—	—
	21.07-853	2. altre	48.276	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	44.343	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	79.579	—	—
	21.07-856	2. altre	79.475	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	76.327	—	—
	21.07-858	2. altre	77.889	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	102.320	—	—
	21.07-860	b. altre	100.694	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	124.027	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	1.081	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	4.253	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » 1.033 »
Farina di segala . . . . » 4.109 »

(8592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 19 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665,50	665,50	665 —	665,50	665,75	665,40	665,55	665,50	665,50	665,50
Dollaro canadese	673,35	673,35	671,50	673,35	672,50	673,30	673,60	673,35	673,35	673,35
Franco svizzero	255,46	255,46	254,70	255,46	241 —	255,40	255 —	255,46	255,46	255,45
Corona danese	114,15	114,15	114,20	114,15	112,70	114,10	114,30	114,15	114,15	114,15
Corona norvegese	124,17	124,17	124,20	124,17	121,80	124,15	124,30	124,17	124,17	124,17
Corona svedese	156,76	156,76	156,70	156,76	153,90	156,75	157,25	156,76	156,76	156,75
Fiorino olandese	258,65	258,65	258,40	258,65	254,75	258,60	258,25	258,65	258,65	258,65
Franco belga	17,9020	17,902	17,90	17,9020	17,51	17,90	17,90	17,9020	17,90	17,90
Franco francese	142,23	142,23	142,50	142,23	142,35	142,20	142,30	142,23	142,23	142,23
Lira sterlina	1550,50	1550,50	1551 —	1550,50	1540 —	1550,40	1550 —	1550,50	1550,50	1550,50
Marco germanico	271 —	271 —	271,60	271 —	262,80	271 —	271,26	271 —	271 —	271 —
Scellino austriaco	37,79	37,79	37,85	37,79	36,90	37,80	37,80	37,79	37,79	37,79
Escudo portoghese	26,86	26,86	26,85	26,86	26,45	26,85	26,95	26,86	26,86	26,85
Peseta spagnola	11,74	11,74	11,75	11,74	11,62	11,75	11,74	11,74	11,74	11,74
Yen giapponese	2,2225	2,2225	2,23	2,2225	2,215	2,22	2,22	2,2225	2,22	2,22

Media dei titoli del 19 novembre 1974

Rendita 5 % 1935	87,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,675
» 5 % (Ricostruzione)	85,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,525
» 5 % (Città di Trieste)	83,175
» 5 % (Beni esteri)	83,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,225
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,300
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,675
» poliennali 7 % 1978	91,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1974

Dollaro USA	665,525
Dollaro canadese	673,475
Franco svizzero	255,23
Corona danese	114,225
Corona norvegese	124,235
Corona svedese	157,005
Fiorino olandese	258,70
Franco belga	17,901
Franco francese	142,265
Lira sterlina	1550,25
Marco germanico	271,13
Scellino austriaco	37,795
Escudo portoghese	26,905
Peseta spagnola	11,74
Yen giapponese	2,221

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5,50 % (1980)	230	Westergaard Maria Giovanna, nata a Roma il 19 novembre 1892 moglie di Nobili Vitelleschi Pietro, nato a Roma il 17 agosto 1888, domiciliata a Maringà (Brasile). *Annotazione*: proviene dalla rinnovazione del B.T.N. 5% 1971 n. 8951 ed è, come quello, vincolato per dote della titolare	200.000

(9201) Roma, addì 5 novembre 1974

Smarrimento di titolo di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato richiesto il rilascio del duplicato del mandato di pagamento emesso dalla Direzione generale del debito pubblico ed andato smarrito.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi del predetto titolo di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che il mandato stesso sia consegnato, nè sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione del relativo duplicato:

Intestazione: Pastore Vittorio, nato a Napoli il 30 settembre 1946, ivi domiciliato in via Ottavio Caiazzo n. 9. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio: 1973. — Numero d'ordine: 4. — Importo: L. 155.000. — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5 %-1969 n. 1987 di nominali L. 155.000.

Roma, addì 9 novembre 1974

(9202)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 7 ottobre 1970 con il quale il dott. prof. Giuseppe Lingua ed il sig. Giovanni Garro furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo);

Considerato che i suindicati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. prof. Giuseppe Lingua ed il sig. Giovanni Garro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Governatore: CARLI

(8869)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sabaudia

Con delibera della giunta regionale del Lazio 6 agosto 1974, n. 2272, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 30 settembre 1974, con verbale n. 145/41, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sabaudia (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8774)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1974, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 319, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale di ruolo delle carriere esecutive di altre amministrazioni dello Stato ed agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1971.

(9211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica alla graduatoria di merito del concorso a duecentoquattordici posti di preside nei licei ed istituti magistrali.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, n. 38-39, del 19-26 settembre 1974, è stato pubblicato che il prof. Porzio Vincenzo è incluso con punti 100,50/180 al 726° posto *bis* della graduatoria suddetta anziché al 743° posto con punti 98/180.

(9074)

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio, sede della facoltà di economia e commercio e di scienze politiche della Università di Perugia.

Con decreto rettorale n. 381 del 4 giugno 1974 è stato affidato allo scultore Artemio Giovagnoni di Perugia l'incarico della esecuzione delle opere artistiche per il nuovo edificio, sede della facoltà di economia e commercio e di scienze politiche della Università di Perugia.

(9075)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a centotrentotto posti di consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 30 del 21 ottobre 1974, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 2981 del 9 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 50 Poste, foglio n. 52, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a centotrentotto posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*, di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 2644.

(8842)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tale senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da una prova scritta, da un prova pratica di dattilografia e da un colloquio.

La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova pratica consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ognuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nel colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 13 febbraio 1975, con inizio alle ore 8,30 e dovrà svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora, nel giorno e presso la sede indicata per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerli.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

1) da un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) da un procuratore capo o da un procuratore dello Stato, membro;

3) da un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per il giudizio sulla prova pratica di dattilografia alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente il membro aggiunto saranno nominati dall'avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 29 agosto 1974

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 61

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

I. . sottoscritt. . residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data 29 agosto 1974.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat . . a . il giorno . mese . . anno e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt.. nelle liste elettorali di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . .(4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

h) è dispost . . in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . .

Firma . . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . c.a.p. . . telefono . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9212)

REGIONE PIEMONTE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Vercelli

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1974, n. 3920, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Vercelli: farmacie rurali ubicate nei comuni di Bianzé, Bioglio, Boccioleto, Camandona, Campiglia Cervo, Carisio, Castelletto Cervo, Costanzana, Crova, Curino, Desana, Fobello, Lamporo, Lignana, Magnano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Moncrivello, Mosso S. Maria, Netro, Olcenengo, Pertengo, Portula, Prarolo, Quinto Vercellese, Riva Valdobbia, Rive, Ronsecco, Rosazza, Rovasenda, Salussola, Soprana, Sostegno, Tavigliano, Valle S. Nicolao, Zubiena; farmacia urbana ubicata nel comune di Vercelli, XV sede.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 febbraio 1975 alle ore 12.

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni altra informazione alla regione Piemonte, ufficio del medico provinciale di Vercelli (via F.lli Ponti, 22/b).

(9184)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **47**.

Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 « Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci » e 26 novembre 1973, n. 39 « Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 134 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1973, n. 37, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la elevazione dello stanziamento di spesa da L. 200.000.000 a L. 250.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge 26 novembre 1973, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 250.000.000.

Art. 2.

Alla legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche:

il terzo comma dell'art. 5 è così integrato: « Le domande relative all'anno 1975 possono riguardare opere i cui lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 1974 o forniture eseguite dopo la data predetta »;

dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: « Le domande presentate, relative agli esercizi finanziari 1973 e 1974, nel caso non ottengano contributi sugli esercizi di riferimento per esaurimento dei fondi o che

ottengano contributi limitatamente a stralci si intendono valide anche per gli esercizi finanziari successivi purchè i lavori siano iniziati o le forniture siano eseguite dopo il 1° gennaio 1974 »;

il punto *b*) dell'art. 5, quarto comma, è così modificato: « Il certificato di iscrizione al registro delle cooperative — sezione consumo — per le cooperative di consumo che svolgono attività di commercio al dettaglio; copia dell'atto costitutivo e dello statuto per i gruppi di acquisto e loro consorzi indicati ai punti *a*), *b*), *c*) dell'art. 3 nonchè per i consorzi fra le cooperative di consumo »;

all'art. 7, primo comma, dopo la dizione: « da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella Regione; » viene aggiunto: « da un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio ».

Art. 3.

Alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 4 è aggiunto il seguente comma: « In quest'ultimo caso alle cooperative di garanzia, già ammesse a contributo regionale, la Regione potrà corrispondere un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci e, comunque, non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del primo contributo ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda »;

il terzo comma dell'art. 5 è così integrato: « Le domande relative all'anno 1975 possono riguardare opere i cui lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 1974 o forniture eseguite dopo la data predetta »;

dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: « Le domande presentate, relative agli esercizi finanziari 1973 e 1974, nel caso non ottengano contributi sugli esercizi di riferimento per esaurimento dei fondi o che ottengano contributi limitatamente a stralci si intendono valide anche per gli esercizi finanziari successivi purchè i lavori siano iniziati o le forniture siano eseguite dopo il 1° gennaio 1974 »;

il punto *b*) dell'art. 5 quarto comma è così modificato: « Il certificato di iscrizione al registro delle cooperative — sezione consumo — per le cooperative di consumo che svolgono attività di commercio al dettaglio; copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le cooperative o altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio indicate al punto *a*) dell'art. 3 »;

all'art. 7, primo comma, dopo la dizione: « da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella Regione; » viene aggiunto: « da un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio ».

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI PER LE INIZIATIVE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39.

Art. 4.

Negli esercizi 1974 e 1975 la Regione concede, in alternativa ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39, modificate ai sensi del capo I della presente legge, contributi annui costanti decennali nella misura massima del 4,5 % sul 75 % della spesa ritenuta ammissibile quale concorso per l'ammortamento di mutui a favore dei gruppi d'acquisto e delle cooperative di consumo e loro consorzi indicati all'art. 3 della legge 21 novembre 1973, n. 37, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della predetta legge ed a favore di cooperative o altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi indicati allo art. 3 lettere *a*) e *b*) della legge 26 novembre 1973, n. 39, per la realizzazione delle iniziative previste all'art. 2 della medesima legge.

Art. 5.

Il contributo regionale potrà essere accordato, nella misura prevista dall'art. 4, per la somma riconosciuta ammissibile dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39.

L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo da contrarre e, in ogni caso, non superiore a L. 400.000.000.

Art. 6.

Le domande per ottenere il contributo, corredate della documentazione prevista rispettivamente dall'art. 5 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune ove si realizza l'iniziativa.

Nella domanda dovrà essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo, nonchè il piano finanziario per la realizzazione dell'iniziativa.

Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1974 debbono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla entrata in vigore della presente legge; quelle relative all'anno 1975 dovranno essere presentate entro il mese di febbraio 1975. Esse possono riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1974.

Le domande per iniziative a favore delle quali non sono stati concessi contributi per esaurimento dei fondi relativi all'esercizio 1974 o che hanno avuto, su detto esercizio, contributi relativi a uno stralcio dell'iniziativa da realizzare si considerano riferite anche all'esercizio successivo.

Art. 7.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al presidente della giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al terzo comma del precedente articolo 6 e la relativa documentazione.

A detta documentazione dovranno inoltre essere allegati il parere della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 novembre 1971, n. 426, nonché il parere del comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici e alle previsioni di eventuali piani del traffico per le iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, ovvero in ordine alla conformità della iniziativa agli indirizzi urbanistici e alle previsioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita per le iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39.

Le domande saranno sottoposte all'esame della commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della pratica, il proprio motivato parere, determina l'ammontare della spesa ammissibile e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande e l'assegnazione dei contributi.

Sulla base di detta deliberazione e dietro dimostrazione dell'avvenuto affidamento in via di massima del mutuo da parte di un istituto di credito, il presidente della giunta provvede alla concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità e i termini di erogazione degli stessi.

L'ammissione a contributo deliberata dalla giunta per mutui da contrarre decade qualora il richiedente non abbia ottenuto l'ammissione di massima al finanziamento da parte dello istituto di credito entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della ammissione a contributo.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata con decreto del presidente della giunta.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nel decreto di concessione, il contributo viene revocato con decreto del presidente della giunta.

L'amministrazione regionale verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso.

Il contributo verrà versato da parte della Regione direttamente all'istituto di credito, il quale provvederà ad adeguare i piani di ammortamento riducendo di pari importo la rata a carico del mutuatario.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito regolanti sia la concessione dei mutui sia le modalità di erogazione dei contributi.

Il richiedente può tuttavia scegliere altri istituti di credito coi quali compiere l'operazione bancaria a condizione che l'istituto prescelto accetti le modalità di corresponsione dei contributi previste dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente.

Art. 10.

Per la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, è stabilito per l'anno 1974 il limite di impegno di L. 100.000.000.

La annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1983 ammonta a L. 100.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, è stabilito per l'anno 1974 il limite di impegno di L. 100.000.000.

La annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1983 ammonta a L. 100 000 000.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, nonchè all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, la regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 ulteriori limiti di impegno rispettivamente di L. 100.000.000, per ciascuno dei due interventi sopra richiamati, la cui copertura finanziaria sarà determinata con separato provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione del progetto di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzerà l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per l'esercizio 1975 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Capo III
Finanziamento degli interventi

Art. 11.

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, ammontanti a complessive L. 300.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 relativo all'assegnazione statale dei fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nelle apposite voci dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione.

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi annui costanti decennali in conto ammortamento mutui di cui al primo e terzo comma del precedente art. 10 della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1974 a complessive L. 200.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso di due capitoli di spesa dotati ciascuno di uno stanziamento di lire 100.000.000, ed il prelevamento di pari somma dal fondo di cui al cap. 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nelle apposite voci dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.

Art. 12.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione	L. 200.000.000
Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281)	» 300.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71100. — Contributo in conto capitale per lo sviluppo di forme associative tra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci	» 50.000.000
Cap. 71110. — Contributi annui costanti decennali, a favore di gruppi d'acquisto di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - rubrica 12ª - categoria 11ª)	» 100.000.000
Cap. 71200. — Contributo in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli ed i medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci	» 250.000.000
Cap. 71210. — Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - rubrica 12ª - categoria 11ª)	» 100.000.000

Capo IV
Norme transitorie e finali

Art. 13.

I termini per la presentazione delle domande di contributi in conto capitale di cui alle leggi 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39, relative all'esercizio 1974, in correlazione ai termini previsti per le domande in conto ammortamento mutui, vengono prorogati al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 delle leggi richiamate.

Art. 14.

L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e articolo 2 legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, limitatamente alla spesa che sarà stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 agosto 1974

FANTI

(8084)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743040)